

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# LEGAL

NEWSLETTER / LUGLIO 2019

 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
 [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
 [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
 [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

## LEGISLAZIONE

- 1.1** ..... **3**  
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - *“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”* e Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 - *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* - convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Novità in materia di organo di controllo nelle S.r.l
- 1.2** ..... **5**  
Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 - *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* - convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Novità in materia di Contratti pubblici

## PRASSI

- 2.1** ..... **10**  
Ministero dello Sviluppo economico, Circolare del 15 luglio 2019, n. 3722/C – *“Startup innovative, incubatori certificati e PMI innovative. Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135. Termine ultimo per l’esecuzione dell’adempimento”*

## GIURISPRUDENZA

- 3.1** ..... **12**  
Società - Amministratori - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 5 luglio 2019, n. 18182

## LEGISLAZIONE

### 1.1

**Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 - "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" - Novità in materia di organo di controllo nelle S.r.l**

L'art. 2477 c.c. che disciplina le ipotesi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. è stato recentemente modificato da due interventi legislativi di segno opposto. In particolare, con la prima modifica apportata dall'art. 379, comma 1, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", il Legislatore ha allargato notevolmente il novero delle S.r.l. in capo alle quali sorge l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, mentre con la seconda, apportata dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "Sblocca cantieri", convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, la situazione, considerata, da più parti, eccessiva, è stata riequilibrata.

Si riporta di seguito una sintesi delle novità introdotte e il quadro risultante in materia.

#### **Novità apportate dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019)**

L'art. 14 della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante la "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza", aveva previsto importanti novità in materia di diritto societario con la modifica di alcune disposizioni del Codice civile.

In particolare, il Governo era stato incaricato di:

- estendere i casi nei quali per le S.r.l. era obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo la nomina obbligatoria quando la società, per due esercizi consecutivi avesse superato almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello Stato patrimoniale di 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni di 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio in numero di 10 unità (art. 14 comma 1 lett. g);
- prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di S.r.l. cessasse quando, per tre esercizi consecutivi, i menzionati requisiti dimensionali non fossero superati (art. 14 comma 1 lett. i).

Alla delega è stata data attuazione con il D.Lgs. n. 14/2019 recante il *“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”*. In particolare, circa la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l., l’art. 379, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 ha sostituito i commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., con il seguente testo: *“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”*.

In sostanza, ad eccezione della conferma delle ipotesi correlate all’obbligo di redazione del bilancio consolidato e al controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, si sostituiva la condizione connotata dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno *“due”* dei limiti indicati dall’art. 2435-*bis* c.c. in tema di bilancio in forma abbreviata (totale dell’attivo dello Stato patrimoniale 4,4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità) con l’espressa condizione del superamento per due esercizi consecutivi di almeno *“uno”* dei seguenti limiti:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità.

La norma, sempre al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, vero obiettivo della novella legislativa, amplia(va) di fatto le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori.

### **Novità apportate dal Decreto *“sblocca cantieri”* (D.L. n. 32/2019)**

Per effetto delle novità introdotte dall’art. 2-*bis*, comma 2, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, inserito in sede di conversione nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, in vigore dal 18 giugno 2019, i parametri per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di S.r.l. di cui all’art. 2477, comma 2, lett. c), c.c. sono stati innalzati:

- per il totale dell’attivo dello stato patrimoniale da 2 a 4 milioni di euro;

- per i ricavi delle vendite e delle prestazioni da 2 a 4 milioni di euro;
- per i dipendenti occupati in media durante l'esercizio, da 10 a 20 unità.

Restano immutate tutte le ulteriori previsioni dell'art. 2477 c.c. L'obbligo di nomina continua a sorgere al superamento, per due esercizi consecutivi, anche di uno solo dei parametri indicati.

Resta, altresì, inalterata la disposizione secondo la quale l'obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Ai fini della prima applicazione di tale disposizione, ex art. 379, comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 14/2019, continua ad essere necessario avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

## 1.2

### **Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 - "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" - convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 – Novità in materia di Contratti pubblici**

Con il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, c.d. Decreto Sblocca cantieri, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", nel dichiarato scopo di superare le principali criticità manifestatesi nei tre anni di applicazione, sono state introdotte alcune modifiche al Decreto Legislativo n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 c.d. decreto correttivo.

Si riporta di seguito alcune delle principali novità.

#### **Regolamento unico. Perdurante vigenza linee guida ANAC e decreti ministeriali**

In materia di contratti pubblici, con il D.L. 32/2019 è stato compiuto un radicale *revirement* rispetto alla scelta compiuta con il D.Lgs. 50/2016 che demandava l'attuazione del Codice – come noto – oltre che a numerosi decreti ministeriali, anche alle Linee Guida dell'ANAC, prevedendo circa 50 provvedimenti attuativi, solo parzialmente adottati.

In particolare, come richiesto a più riprese dagli operatori, in considerazione del disorientamento causato dalla frammentarietà ed incompletezza delle norme attuative del D. Lgs. 50/2016, con il decreto in

commento si prevede invece l'adozione di un Regolamento unico, da adottarsi entro 180 giorni dal 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del decreto), cioè entro il 16 ottobre 2019 (art. 216, comma 27-*octies* del Codice, introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. gg), n. 4), D.L. n. 32/2019).

Il Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione ed integrazione del Codice deve essere adottato dal Governo su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Nelle more dell'adozione del Regolamento e sino alla sua entrata in vigore, continuano ad applicarsi i decreti e le Linee Guida sino ad ora adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui ai seguenti articoli del Codice dei contratti: articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2.

Il nuovo Regolamento unico dovrà disciplinare anche i livelli di progettazione (art. 23, comma 1), la qualificazione delle imprese (art. 83, comma 2 e 84, comma 2) e la qualificazione dei *general contractor* (artt. 197 e 199).

### **Anticipazione del prezzo dell'appalto (art. 35 codice)**

Mediante la sostituzione operata dall'art. 1, comma 20, lett. g), n. 3), D.L. n. 32/2019, nel testo dell'art. 35, comma 18, del Codice delle parole "*dei lavori*" con le parole "*della prestazione*", viene estesa l'anticipazione del 20% del prezzo del contratto da corrispondersi all'appaltatore anche agli appalti di forniture e di servizi, oltre che a quelli di lavori pubblici.

### **Appalto integrato**

Con le modifiche introdotte all'articolo 59 del Codice, il decreto modifica l'affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, c.d. appalto integrato. In particolare, con il nuovo comma 1-*quater* si è stabilito che nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati per la realizzazione del progetto, la stazione appaltante deve indicare, nei documenti di gara, le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

## Offerte anomale

Con le numerose modifiche introdotte all'art. 97 del Codice, sono stati mutati i requisiti per l'utilizzabilità dell'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti sotto soglia in applicazione dei principi elaborati al riguardo dalla Corte di Giustizia europea (Sez. IV, sent. 15/5/2008, cause riunite C-147/06 e C-148/06).

In particolare, all'art. 97, comma 8, del Codice, così come risultante dal D.L. 32/2019, nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, affidati con il criterio del prezzo più basso, e che non presentino carattere transfrontaliero, le stazioni appaltanti prevedono obbligatoriamente (e non più in via facoltativa) nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* del medesimo art. 97, come novellati dal D.L.. In ogni caso l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.

Le metodologie di calcolo della soglia di anomalia sono state ridotte da cinque a due (eliminando il sorteggio previsto dalla disciplina previgente) ed articolate, in funzione antiturbativa, distintamente a seconda che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 (comma 2 novellato), ovvero che il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 15 (comma 2 *bis* novellato).

In ogni caso, i detti metodi per la determinazione della soglia di anomalia non si applicano quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5.

Inoltre, sempre in funzione antiturbativa, per non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia (comma 2-*ter*, introdotto dal D.L. 32/2019).

Quando, invece, il criterio utilizzato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si prevede (art. 97, comma 3 novellato) che la congruità delle offerte sia valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il metodo di calcolo

appena menzionato è utilizzato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ferma restando l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del Codice, secondo cui la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

### **Abrogazione c.d. rito superaccelerato (art. 120 C.A.P.)**

Il D.L. Sblocca cantieri (art. 1, comma 22, lett. a), D.L.) ha eliminato il cd. rito superaccelerato previsto nell'art. 120, commi 2-bis e 6-bis del Codice del Processo amministrativo (CPA) per l'impugnazione immediata delle ammissioni ed esclusioni disposte in seguito alla prima fase della gara, all'esito alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

In ragione della predetta abrogazione sono state inoltre apportate modifiche agli ulteriori commi 5,7,9 ed 11.

### **Motivi di esclusione (art. 80 codice)**

Le modifiche apportate all'art. 80 del Codice sui motivi di esclusione sono state determinate essenzialmente dai rilievi derivanti dalla procedura di infrazione n. 2018/2273. Nel dettaglio sono state introdotte le seguenti principali modifiche (art. 1, comma 20, lett. o), D.L.):

- i motivi di esclusione riguardanti il subappaltatore non rilevano più ai fini dell'esclusione del concorrente, bensì ai soli fini dell'autorizzazione al subappalto;
- la stazione appaltante può escludere il concorrente nel caso in cui essa sia a conoscenza e possa dimostrare che l'operatore economico non è in regola con gli obblighi fiscali o contributivi, anche se essi non siano definitivamente accertati. La causa di esclusione tuttavia non opera se l'operatore economico dimostra di aver ottemperato agli obblighi pagando, o "*impegnandosi in modo vincolante*" a pagare, le imposte/contributi dovuti ovvero nel caso in cui il debito sia stato integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- è stato riformulato il comma 10 dell'art. 80 del Codice; pertanto se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A., l'interdizione è (i) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi



dell'art. 317-*bis*, comma 1, primo periodo, Cod. penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 179, settimo comma, C.p.; (ii) pari a 7 anni, nei casi previsti dall'art. 317-*bis*, commi 1, secondo periodo, Cod. penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione e (iii) pari a 5 anni nei casi diversi da quelli di cui alle lett. a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- inoltre è stata introdotta la previsione (art. 80 comma 10-*bis*) per cui, nei casi stabiliti dal comma 5 dell'art. 80 (comprensivi dell'illecito professionale e della risoluzione del contratto in danno), la durata di esclusione di 3 anni decorre dalla data di accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data della sentenza passata in giudicato; nelle more della definizione del giudizio, la stazione appaltante deve comunque tenerne conto, nell'esercizio della propria discrezionalità, per la valutazione della sussistenza del presupposto per l'esclusione;
- è stato confermato (art. 80, comma 2) che le imprese sottoposte ad interdittiva antimafia oggetto di impugnazione, possono richiedere al prefetto l'applicazione del controllo giudiziario sull'azienda, evitando così il divieto di contrattazione con la P.A. e, dunque, l'esclusione dalla gara (art. 34-*bis*, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 159/2011).

### **Le sospensioni parziali del Codice Appalti**

Si segnala inoltre che l'articolo 1 del Decreto in parola dispone che, a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, non trovino applicazione:

- le modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia tramite centrali di committenza (art. 37, comma 4 del Codice Appalti);
- il divieto di appalto di integrato (di cui all'art. 59 comma 1, quarto periodo) cioè il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, fatte salve alcune eccezioni;
- l'obbligo di scegliere i commissari nell'albo degli esperti tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione, ANAC (art. 77, comma 3 del Codice), rimanendo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza.

## PRASSI

### 2.1

#### **Ministero dello Sviluppo economico, Circolare del 15 luglio 2019, n. 3722/C – “Startup innovative, incubatori certificati e PMI innovative. Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135. Termine ultimo per l’esecuzione dell’adempimento”**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, facendo seguito alla Circolare del 10 aprile 2019, n. 3718/C, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria dettata dall’art. 3, commi 1-*sexies* e 1-*septies* della Legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2019 in materia di *start-up* innovative e PMI innovative, ha emanato la Circolare del 15 luglio 2019 n. 3722/C, con la quale sollecita le stesse società ad adempiere al deposito dell’attestazione di conferma dei requisiti essenziali, indicando come termine ultimo il prossimo 31 luglio 2019.

In particolare, si ricorda che con la Legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, sono state introdotte delle modifiche al sistema pubblicitario delle Startup e PMI innovative. La normativa dispone:

- per le *start up* ed incubatori certificati che “Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l’adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.” (art. 25, comma 15, D.L. 179/2012);
- per le PMI innovative: “Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l’adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese (art. 4, comma 6, D.L. 3/2015).

Il sollecito attuato con la Circolare qui in commento deriva dal fatto che alla data attuale risulta che solo il 64,5% delle *Startup* e il 69,8% delle PMI ha ottemperato a quanto previsto dalle norme sopra richiamate.

In termini assoluti, mancano all'appello 3155 *Startup* e 343 PMI innovative.

Il Ministero ricorda che si procede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, per le *Startup* innovative che:

- perdono i requisiti richiesti;
- non depositano la dichiarazione del perdurare dei requisiti qualificanti.

Nella Circolare si legge che è evidente, nell'interesse dell'ecosistema, l'importanza di recuperare tutte quelle imprese che alla data attuale non hanno ottemperato a quanto previsto dalla norma e che pertanto dovrebbero essere chiuse.

Inoltre, la Circolare chiarisce che la recente modifica della normativa non ha in effetti consentito forme di diffusione nel mondo delle imprese delle nuove scadenze, pertanto il Ministero ritiene di interpretare eccezionalmente la normativa, nel senso che il termine ultimo per gli adempimenti deve intendersi - per tutti gli obbligati, indipendentemente dalle modalità di approvazione del bilancio - in scadenza il prossimo 31 luglio, sospendendo pertanto ogni iniziativa intrapresa nei confronti delle società con bilancio ordinario (da approvarsi entro 120 giorni), richiedendo inoltre a ciascuna Camera, di tentare strade più capillari di informazione nei confronti delle imprese ancora silenziose, spingendole ad adempiere almeno entro il 31 luglio, in particolare chiedendo un intervento "*porta a porta*", nei confronti delle *start-up* e PMI ancora silenziose.

## GIURISPRUDENZA

### 3.1

#### **Società - Amministratori - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 5 luglio 2019, n. 18182**

Con la sentenza del 5 luglio 2019, n. 18182, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“in tema di onere della prova circa il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno per la revoca anticipata dalla carica, grava sulla società, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare il venir meno del diritto al risarcimento del danno, anche nell'ipotesi in cui il patto di pagamento di un'indennità sia stato convenzionalmente assunto dalla capogruppo, che allegghi l'insussistenza del suo obbligo in ragione della cessione della società controllata ad altra, costituente un diverso aggregato di interessi economici”*. Inoltre: *“non è integrata la causa di revoca di amministratore di società dalla mera ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria, quale la decisione della capogruppo di trasferire le azioni della controllante ad altra società del gruppo, ove la stessa non sia stata motivata sulla base di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l'affidamento inizialmente risposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore”*.

## LEGAL NEWSLETTER | LUGLIO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 LUGLIO 2019.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)